



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

CONVEGNO – LA FISCALITA' DEL *SALVA ITALIA*

# REGIME DELLE PERDITE FISCALI

**DOTT. PAOLO BIFULCO**

---

9 Febbraio 2012 – Sala Orlando, Corso Venezia 47 Milano

# 1. INTRODUZIONE

L'art. 23, comma 9, del D.l. n. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111, c.d. "manovra correttiva"), ha profondamente modificato la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti).

In estrema sintesi:

- (i) è stato confermato il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data della costituzione, a condizione che si tratti di una nuova attività;
- (ii) per le perdite diverse da quelle di cui al precedente (i), è stato rimosso il limite quinquennale per il riporto (le perdite divengono quindi illimitatamente riportabili) ma, al contempo, è stato previsto che le stesse possano essere computate in diminuzione (del reddito dei periodi d'imposta successivi) in misura non superiore all'80% del reddito stesso

# 1. INTRODUZIONE

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, le finalità della modifica normativa sono congiunturali (sostenere le imprese "*che, uscendo da una crisi economico finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio*") ma soddisfano anche esigenze di semplificazione e di maggiore trasparenza.

Sotto il profilo tecnico l'intervento è stato operato sostituendo integralmente i commi 1 e 2 dell'art. 84 del Tuir.

## 2. SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari della nuova disciplina i soggetti per i quali trova applicazione l'art. 84 del Tuir, quindi:

- le società e gli enti commerciali residenti;
- le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti

La disciplina non si rende, pertanto, applicabile:

- ai soggetti IRPEF (imprese individuali, società di persone, esercenti arti e professioni) per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del Tuir
- agli enti non commerciali.

### 3. PERDITE "ORDINARIE" E PERDITE REALIZZATE NEI PRIMI TRE PERIODI D'IMPOSTA

Come accennato, la nuova disciplina equipara - ai fini del riporto, che diviene temporalmente illimitato - le perdite "ordinarie" con le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta; ma per le prime (perdite ordinarie) trova applicazione il limite di compensabilità con l'ottanta per cento del reddito. In sostanza, i contribuenti possono compensare le perdite pregresse (ordinarie) in modo da evidenziare un imponibile non inferiore al 20% del reddito complessivo. Per effetto di tale limite, se le perdite pregresse riportabili sono inferiori all'80% del reddito imponibile Ires di un periodo d'imposta sono interamente scomputabili dallo stesso; se, al contrario, sono superiori a tale misura, il reddito imponibile deve essere ridotto del solo 80%, di modo che residui un ammontare imponibile del 20%.

Il predetto limite di compensabilità non trova applicazione per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, perdite che diviene conveniente utilizzare prioritariamente (a differenza di quanto avveniva in passato).

## 4. DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Il D.l. n. 98/2011 non contiene specifiche disposizioni in ordine alla decorrenza della nuova disciplina. L'articolo 23, comma 6, del decreto si limita infatti ad affermare che: *"In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 [statuto del contribuente], le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Ciò implica che, in linea di principio, il novellato testo dell'art. 84 Tuir trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).

E' quindi sorto il dubbio che la disciplina relativa al riporto (illimitato) delle perdite potesse essere ritenuta applicabile solo relativamente alle perdite conseguite a partire dal periodo di entrata in vigore del decreto.

## 4. DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Una siffatta interpretazione, non censurabile sotto il profilo strettamente tecnico, risulterebbe peraltro problematica per ciò che attiene le modalità applicative della nuova disciplina e comunque non coerente con le finalità dichiarate nella relazione illustrativa al decreto; in tale ottica, appare quindi opportuna l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, secondo cui (paragrafo 1.7) *".. la nuova disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010."*

## 4. DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Pertanto, quale che sia la datazione delle perdite da riportare, le stesse possono trovare compensazione (senza limitazioni temporali, ma con il limite dell'80% dell'imponibile Ires) con i redditi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (il reddito imponibile 2011, per i soggetti con esercizio "solare").

La circolare n. 53/E precisa che risultano escluse dalla nuova disciplina le perdite relative a periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, è ormai decorso il termine quinquennale di utilizzazione previsto dalla previgente disciplina; si tratta, per i soggetti con esercizio "solare", delle perdite conseguite negli esercizi 2005 e precedenti.

## 5. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

### 5.1 Priorità di utilizzo

Come accennato, stante il limite di compensabilità applicabile alle perdite "ordinarie" è conveniente utilizzare prioritariamente le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta e solo successivamente le perdite ordinarie.

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione di Telefisco 2012, ha confermato la legittimità di tale scelta di comportamento.

## 5. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

### 5.2 Utilizzo congiunto di perdite ordinarie e perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione di Telefisco 2012, ha chiarito che qualora il contribuente disponga sia di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta sia di perdite "ordinarie" ed il reddito imponibile ecceda l'importo delle prime, il limite di compensabilità dell'80% trova applicazione sull'importo del reddito al netto dell'utilizzo di queste.

Esempio:

Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta	1.000
Perdite "ordinarie"	500
Reddito complessivo	1.100

## 5. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

Determinazione del reddito imponibile:

Reddito complessivo	1.100
Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta	<u>(1.000)</u>
Reddito residuo	100
Perdite "ordinarie" effettivamente utilizzabili (80% di 100)	<u>(80)</u>
Reddito imponibile	20
Perdite residue disponibili	420

## 5. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

### 5.3 Effetti sulle società di comodo soggette ad Ires

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione di Telefisco 2012, ha chiarito che nel caso di società di comodo con reddito superiore al reddito minimo, le perdite pregresse sono utilizzabili nel limite del minore tra 80% del reddito e differenziale tra reddito e reddito minimo.

Esempio:

Perdite pregresse	100
Reddito complessivo	70
Reddito minimo	30

## 5. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

Determinazione del reddito imponibile:

Perdite astrattamente compensabili (80% di 70) (art. 84 Tuir)	56
Perdite effettivamente compensabili (70 - 30) (art. 30, comma 3, lett. c), legge n. 724/1994)	40
Reddito complessivo	70
Perdite effettivamente utilizzabili	<u>(40)</u>
Reddito imponibile	30
Perdite residue disponibili	60

## 5. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

### 5.4 Perdite nel regime di consolidato fiscale nazionale

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 53/E del 2011), la nuova disciplina non comporta alcun effetto sulle perdite del periodo d'imposta in corso trasferite alla fiscal unit.

Al contrario, troverà applicazione all'eventuale risultato consolidato negativo, cioè alla perdita realizzata dalla fiscal unit; tale perdita potrà essere riportata in avanti senza limiti di tempo ma potrà trovare compensazione solo fino all'80% del reddito conseguito in ciascuno degli esercizi futuri.

## 5. ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

### 5.5 Perdite e società in liquidazione

Il limite di compensabilità non dovrebbe trovare applicazione in sede di dichiarazione relativa al bilancio finale di liquidazione; al contrario, dovrebbe trovare applicazione relativamente ai redditi conseguiti negli eventuali periodi d'imposta in cui si articola la liquidazione, salva la possibilità di conguaglio ove la liquidazione non si protragga per oltre cinque periodi d'imposta.

E' però auspicabile una conferma dell'Agenzia sul punto.

## 6. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - PRASSI MINISTERIALE - DOTTRINA

- Articolo 84, Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 ("TUIR");
- Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, circolare 6 dicembre 2011 n. 53/E;
- Assonime, circolare n. 33 del 22 dicembre 2011
- Istituto Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: circolare n. 24/IR del 14 settembre 2011